



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 829 del 26/10/2023

Oggetto:

CONFERIMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA BOTTACCHI MICHELA PER PROGETTO NELL'AMBITO DEL PIANO DI ATTIVITA' BIENNALE PER LA DEFINIZIONE E LA GESTIONE DEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO DELLE PERSONE AFFETTE DA DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE PRESSO LA SOSD DIETOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Collecchia Stefania

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente/Funziario: Sala Claudia

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con deliberazione n. 290 del 12/05/2017 e modificato con deliberazione n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che l'Azienda Zero della Regione Piemonte :

- con deliberazione n. 24/01.02/2023 del 22/03/2023, parzialmente rettificata con deliberazione n. 25/01.02/2023 del 27/03/2023 ha indetto avvisi pubblici finalizzati al conferimento di incarichi libero professionali di personale sanitario, da impiegare nell'ambito del piano di attività biennale per la definizione e la gestione dei percorsi di presa in carico delle persone affette da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA), di cui alla D.D. 3 novembre 2022 n. 2070 della Regione Piemonte;
- con deliberazione n. 107/01.02/2023 del 22/06/2023 ha disposto l'approvazione delle graduatorie, distinte per figure professionali e per Area Omogenea, dando atto che la contrattualizzazione dei professionisti sarà effettuata dalla singola Azienda Sanitaria, mediante conferimento di incarichi di lavoro autonomo, e che ogni singolo professionista potrà essere contrattualizzato da più Aziende Sanitarie appartenenti alla medesima Area Omogenea, fermo restando il limite massimo delle 38 ore settimanali;

Precisato che :

- l'impegno orario, nei limiti delle ore previste, non potrà superare le 38 ore settimanali e il compenso orario lordo è pari a Euro 40,00;
- l'incarico avrà durata di 18 mesi, per un totale di 72 settimane (sono escluse e pertanto non renumerate, n. 4 settimane nel primo anno e n. 2 settimane nei successivi sei mesi);
- la gestione del finanziamento e delle modalità operative di lavoro del personale reclutato sono a carico dell'Azienda Sanitaria capofila di Area Omogenea di programmazione : per l'ASL VCO di Omegna risulta essere L'Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara;

Rilevato che

- per l'Area Omogenea Piemonte Nord-Est (AOU Maggiore della Carità, ASL NO, ASL VC, ASL BI e ASL VCO) è risultata vincitrice la Dott.ssa Michela BOTTACCHI per n. 10 ore settimanali, come previsto nel suddetto bando;
- che il Responsabile della SOS Psicologia e il Responsabile della SOSD Dietologia e Nutrizione Clinica ha espresso parere favorevole all'affidamento dell'incarico alla sopra citata psicologa;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., "*Per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche*



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alla competenza attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi ...”;

- ai sensi del c. 6-bis del succitato D. Lgs. "Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”;
- con deliberazione n. 160 del 27/02/2020 questa Azienda ha approvato il "Regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo" di natura occasionale o coordinata e continuativa, per soddisfare le esigenze cui l'Azienda non può far fronte con il personale in servizio;

Ritenuto pertanto di conferire alla Dott.ssa Michela BOTTACCHI, psicologo psicoterapeuta, un incarico libero professionale ex art. 7 – comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., per lo svolgimento di attività nell'ambito del piano di attività biennale per la definizione e la gestione dei percorsi di presa in carico delle persone affette da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA), di cui alla D.D. 3 novembre 2022 n. 2070 della Regione Piemonte, per un periodo di 18 mesi (72 settimane complessive) con un impegno orario massimo di 10 ore settimanali e un compenso orario complessivo lordo di 40 Euro/h;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992, e s.m.i., come formulati nel frontespizio del presente atto.

DELIBERA



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- 1°) Di conferire, per le motivazioni espresse in premessa, l'incarico libero professionale alla Dott.ssa Michela BOTTACCHI, Psicologo psicoterapeuta, un incarico libero professionale ex art. 7 – comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., per lo svolgimento di attività nell'ambito del piano di attività biennale per la definizione e la gestione dei percorsi di presa in carico delle persone affette da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA), di cui alla D.D. 3 novembre 2022 n. 2070 della Regione Piemonte, per un periodo di 18 mesi (72 settimane complessive) con un impegno orario massimo di 10 ore settimanali e un compenso orario complessivo lordo di 40 Euro/h secondo le modalità precisate nello schema di contratto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), in cui sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- 2°) Di dare atto che la gestione del finanziamento e delle modalità operative di lavoro del personale reclutato nell'ambito del presente progetto è attribuito all'Azienda Sanitaria capofila di Area Omogenea di programmazione, che per l'ASL VCO risulta essere l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara;
- 3°) Di precisare che la spesa complessiva di Euro 28.800,00 è imputata per Euro 3.200,00 sul conto 3.10.04.94, - Autorizzazione 124 - Sub 1 CDC G9576 - Conto Economico Esercizio 2023, per Euro 19.200,00 sul Conto Economico Esercizio 2024 e per Euro 6.400,00 sul Conto Economico Esercizio 2025 e che la stessa risulta interamente finanziata mediante l'utilizzo dei fondi specificatamente a tal fine assegnati dalla Regione Piemonte all'Azienda Sanitaria capofila di Area Omogenea di programmazione, che per l'ASL VCO risulta essere l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara;
- 4°) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di acquisire la risorsa in questione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

CONTRATTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO - PROFESSIONALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 24/01.02/2023 del 22/03/2023, parzialmente rettificata con deliberazione n. 25/01.02/2023 del 27/03/2023 l'Azienda Zero della Regione Piemonte ha indetto avvisi pubblici finalizzati al conferimento di incarichi libero professionali di personale sanitario da impiegare nell'ambito del piano di attività biennale per la definizione e la gestione dei percorsi di presa in carico delle persone affette da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) di cui alla D.D. 3 novembre 2022 n. 2070 della Regione Piemonte;
- l'A.S.L. VCO, per le motivazioni esposte nell'atto deliberativo n. del di approvazione del presente contratto, si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Professionista tramite stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., concettualmente e normativamente inquadrabile nel contratto di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2222 e ss. codice civile;
- l'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali proprie di una professione c. d. "protetta", ossia prestazioni che possono essere rese solo da soggetti iscritti in apposito "Albo o elenco";
- il professionista, in esito a valutazione, è risultato soggetto dotato di un livello culturale e di un'esperienza tali da porlo in una posizione paritaria (rispetto all'Azienda) nel rapporto economico qui disciplinato.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

Azienda Sanitaria Locale VCO (di seguito denominata "A.S.L."), con sede legale a Omegna, in Via Mazzini n. 117, C. F. e P. I.V.A. n. 00634880033, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Chiara SERPIERI, domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell'A.S.L., rappresentato dal Direttore della S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Claudia SALA, nata a Premosello Chiovenda (NO) il 25/01/1962, all'uopo delegata

E

Dott.ssa (di seguito denominato "Professionista"), nata il a , residente a Via n. , Partita IVA n. codice fiscale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO



Mediante la stipula del presente contratto, le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero - professionale di prestazione d'opera ex artt. 2222 e ss. codice civile e assumono l'impegno di mantenere ferma tale volontà nella fase di esecuzione contrattuale, impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi artt. 3 e 6.

Art. 2 OGGETTO DEL RAPPORTO

Oggetto del presente contratto sono prestazioni proprie della professione del soggetto iscritto all'Ordine Professionale degli Psicologi da rendersi a favore dell'A.S.L. per la realizzazione, presso la S.O.S. di Psicologia nell'ambito del piano di attività biennale per la definizione e la gestione dei percorsi di presa in carico delle persone affette da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA), di cui alla D.D. 3 novembre 2022 n. 2070 della Regione Piemonte

Art. 3 AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Professionista non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione, né professionale né organizzativa, da parte dell'A.S.L. Al proposito, si stabilisce inderogabilmente quanto segue:

- è esclusa l'instaurazione di un rapporto d'impiego di natura subordinata;
- la prestazione dovrà essere eseguita personalmente dal Professionista, che non potrà avvalersi di sostituti;
- il Professionista svolgerà l'attività in autonomia e l'A.S.L. si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto da parte del Professionista;
- l'A.S.L. potrà solo emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero - professionale del Professionista con la propria organizzazione interna. In ogni caso tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione, senza possibilità di incidere sull'autonoma determinazione del Professionista, sui modi e i tempi di esecuzione della prestazione;
- ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa presso le strutture aziendali dell'A.S.L. e compatibilmente con l'organizzazione interna di quest'ultima. A tal proposito, l'A.S.L. designa, quale soggetto incaricato di "gestire" tale coordinamento, il Dott. Antonio FILIBERTI, Direttore S.O.S. Psicologia, che fungerà da "Referente operativo", ossia responsabile della vigilanza sulla regolare esecuzione del presente contratto. Il Professionista non è tenuto ad alcun vincolo di orario; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale di cui sopra, rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali;
- la presenza del Professionista presso le strutture dell'A.S.L. e il collegamento funzionale con operatori dipendenti di quest'ultima non integrano un "inserimento" del Professionista nella organizzazione dell'A.S.L.; ciò in quanto il Professionista espleta la propria prestazione con autonomia professionale e conseguente assunzione di responsabilità personale e diretta. Il collegamento funzionale con gli operatori



dell'A.S.L. si configura, quindi, come condizione indispensabile per l'esecuzione del contratto da parte del Professionista, contratto che non può avere utile esecuzione ove il Professionista non coordini la propria attività con l'organizzazione dell'A.S.L.;

- il Professionista dovrà sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Un eventuale giudizio di non idoneità o di idoneità con limitazioni è condizione risolutiva del presente contratto.

Art. 4 DURATA

Il presente contratto ha validità e durata dal _____ al _____, per 18 mesi, per un totale di 72 settimane (sono escluse, e pertanto non remunerate, n. 4 settimane nel primo anno e n. 2 settimane nei successivi sei mesi).

E' fatta salva la facoltà di disdetta anticipata che ciascuna delle parti potrà dare all'altra mediante invio di comunicazione con Racc. A/R. in qualsiasi momento con un preavviso di trenta giorni.

Nell'ipotesi di interruzione del rapporto, le parti concordano che si applichi comunque l'art. 2237 codice civile e non l'art. 2227 codice civile, in relazione allo stato di raggiungimento dell'obiettivo, al momento dell'effettiva interruzione della prestazione.

Art. 5 COMPENSO

L'A.S.L. si impegna a corrispondere al Professionista per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto un compenso orario omnicomprensivo lordo di Euro 40,00/h per il periodo previsto, con un impegno orario massimo di 10 ore settimanali.

Tale compenso si intende remunerativo sia della prestazione resa dal Professionista sia delle spese (generali e speciali) da quest'ultimo sostenute per rendere la prestazione.

Il pagamento del compenso verrà effettuato a seguito di presentazione da parte del Professionista agli uffici competenti, entro il 5 di ogni mese successivo a quello di riferimento (pena il ritardato pagamento dell'attività svolta), di regolare fattura elettronica relativa alle prestazioni effettuate correlata agli obiettivi mensili concordati con il "Referente operativo" individuato nel presente disciplinare, a seguito di verifica del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni, mediante acquisizione di dichiarazione del responsabile della vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto, attestante la valutazione positiva sull'attività effettivamente svolta.

Art. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (artt. 2229 e ss. codice civile).

Il Professionista si impegna a comunicare immediatamente all'A.S.L. ogni comportamento del "Referente operativo" o di altri soggetti dell'A.S.L., che venga ad incidere, direttamente o indirettamente, sull'autonomia di cui all'art. 3.



Si richiama l'attenzione del Professionista sulla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., e in materia di privacy, della quale il Professionista viene informato mediante consegna di apposita documentazione, che si impegna a rispettare e ad attuare.

Il Professionista è autorizzato a svolgere le operazioni di trattamento dei dati personali per il proprio ambito di competenza, secondo le indicazioni impartite dal titolare del trattamento, sulla base della normativa e del Regolamento sulla privacy vigente.

Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'A.S.L. VCO, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento U.E. 679/2016.

Il Professionista autorizza altresì l'A.S.L. a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali per l'erogazione dei compensi e per ogni adempimento di legge connesso con il presente contratto (in particolare, quelli in tema di trasparenza), come da apposito modulo di cui viene consegnata copia.

Ai sensi della normativa succitata, l'A.S.L. VCO rende noto che i dati che verranno comunicati dal Professionista per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al Professionista le facoltà di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003.

Il Professionista è tenuto nei confronti dell'A.S.L. alla scrupolosa osservanza sia del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.P.R. n. 62/2013) sia del Codice di comportamento dell'A.S.L. VCO adottato con deliberazione n. 162/2018 (di cui vengono consegnate copie). Qualora nel corso del rapporto professionale venisse accertata da parte dell'A.S.L. la violazione delle regole di condotta evidenziate nel codice di comportamento sopra richiamato, l'A.S.L. potrà procedere, mediante invio di comunicazione con Racc. A/R, alla risoluzione del rapporto di collaborazione instaurato, senza obbligo di preavviso.

Il Professionista inoltre deve ottemperare a quanto disposto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: in particolare, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'A.S.L., tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'incarico, e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato.

L'A.S.L. dà atto che tutti gli oneri assicurativi, compresi quelli per i rischi di infortunio sul lavoro, ivi inclusi anche quelli "in itinere", sono a carico del Professionista, il quale dovrà produrre preventivamente copia di assicurazione R.C. – colpa grave, nonché polizza personale infortuni/malattie professionali, in corso di validità, sollevando l'A.S.L. da ogni responsabilità in caso di infortunio imputabile all'esecuzione delle attività previste nel presente contratto. Egli utilizzerà propri beni strumentali (pc portatile, automezzo, cellulare, ecc.) di supporto allo svolgimento delle prestazioni professionali.

Art. 7 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Verbania.

Art. 8



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto rientra nella previsione di cui all'art. 5, c. 2 D.P.R. n. 131/1986 e pertanto è soggetto a registrazione in caso d'uso (Tariffa – Parte II, art. 1, c. 1, lett. b) e, ove ricorra registrazione, con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna,

Dott.ssa Michela BOTTACCHI

**Su delega del Direttore Generale
Il Direttore S.O.C.
Gestione Personale e Relazioni Sindacali
(Dott.ssa Claudia SALA)**